

Cass., civ. sez. II, del 15 ottobre 2018, n. 25754

Con il terzo motivo i ricorrenti principali denunciano ai sensi dell'art. 360, 1° co., n. 5, cod. proc. civ. l'omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione.

Deducono che la corte territoriale ha erroneamente interpretato il rogito per notar P del 25.9.1984, allorché ha reputato che in forza del medesimo atto la proprietà dei locali di via T è stata trasferita da C e M alla s.n.c. oggetto della regolarizzazione.

Deducono segnatamente che nessuna manifestazione di volontà in tal senso è rinvenibile nell'atto notarile anzidetto.

Deducono ancora che se i soci avessero inteso conferire il complesso immobiliare nella s.n.c. all'uopo regolarizzata anche EM "per il proprio 25% avrebbe partecipato all'atto ed avrebbe prestato il proprio consenso" (così ricorso principale, pag. 23).

In terzo luogo - e ben vero al di là del rilievo per cui l'interpretazione del contratto e degli atti di autonomia privata costituisce attività riservata al giudice di merito, censurabile in sede di legittimità soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131), e del rilievo aggiuntivo per cui né la censura ex n. 3 né la censura ex n. 5 del 10 co. dell'art. 360 cod. proc. civ. possono risolversi nella critica del risultato interpretativo raggiunto dal giudice, atto a tradursi nella mera contrapposizione di una differente interpretazione (cfr. Cass. 22.2.2007, n. 4178, e Cass. 2.5.2006, n. 10131) - la qualificazione in guisa di conferimento dell'atto di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c., in quanto includente i locali di via T, nn. 62, 64, 66 e 68, risulta inappuntabile e perfettamente in linea con l'elaborazione giurisprudenziale di questa Corte.

Difatti questo Giudice del diritto spiega che l'atto di regolarizzazione di una società di fatto in società in nome collettivo, che includa nel patrimonio sociale anche beni immobili in precedenza acquistati, realizza il conferimento in proprietà alla società dei cespiti immobiliari, con conseguente efficacia incrementativa - e non meramente ricognitiva - del patrimonio sociale (cfr. Cass. 19.5.2006, n. 11817).

In questi termini è del tutto ingiustificato prospettare l'erronea interpretazione dell'atto di "regolarizzazione" per notar P del 25.9.1984, adducendo che "l'aver ricompreso l'immobile, bene strumentale (...) nella situazione patrimoniale, figura solo come una condizione per avvantaggiarsi delle agevolazioni fiscali" (così ricorso principale, pag. 22).

E parimenti in nessun modo osta alla correttezza della qualificazione (in guisa di conferimento) del rogito in data 25.9.1984 la circostanza per cui "nell'atto in questione (e nel relativo allegato) non viene specificamente individuato l'immobile, con l'indicazione degli estremi catastali, e tantomeno risultano effettuate le necessarie verifiche circa gli atti di provenienza e le iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli, solitamente presenti negli atti notarili di trasferimento della proprietà" (così ricorso, pag. 23).

Fondato e meritevole di accoglimento, nei termini che seguono, è il ricorso incidentale.

Va respinta la prospettazione della collettiva controricorrente, a tenor della quale la fattispecie in esame sarebbe da ricondurre al disposto dell'art. 178 cod. civ..

Si fuoriesce difatti dalla previsione codicistica testé citata, giacché i locali di via T non sono stati destinati all'esercizio d'impresa facente capo al coniuge in comunione, C, sibbene all'esercizio

d'impresa facente capo alla società di fatto, poi regolarizzata in società in nome collettivo, intercorrente tra i fratelli M e C, società di fatto soggetto giuridico indiscutibilmente diverso e distinto dalle persone dei suoi soci.

Ovviamente non vi è margine alcuno per riferire, recte per imputare, ai soci l'impresa collettiva facente capo alla società ancorché di fatto. Né ben vero vi è motivo ché si avalli l'elaborazione teorica dell'imprenditore "indiretto", quantunque autorevolmente sostenuta in dottrina.

La sequela delle evenienze connotanti la complessa vicenda de qua agitur, non esclude, tuttavia, che il conferimento correttamente ravvisato nell'atto di regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. abbia esplicito ed espliciti validamente i propri effetti pur in relazione alla quota di 1/4 (in origine) di spettanza di EM sui locali di via T.

Ed infatti l'atto di straordinaria amministrazione, qual è ben vero l'atto di conferimento ex art. 2253 cod. civ. di un bene immobile in società personale, posto in essere dal coniuge in regime di comunione legale senza la partecipazione o il consenso dell'altro è soggetto alla disciplina dell'art. 184, 1° co., cod. civ. e non è pertanto inefficace nei confronti della comunione, ma unicamente esposto all'azione di annullamento da parte del coniuge non consenziente nel breve termine prescrizione entro cui è ristretto l'esercizio di tale azione, termine decorrente dalla conoscenza effettiva dell'atto ovvero, in via sussidiaria, dalla trascrizione o dallo scioglimento della comunione; con la conseguenza che, finché l'azione di annullamento non venga proposta, l'atto è produttivo di effetti nei confronti dei terzi (cfr. Cass. 21.12.2001, n. 16177).

Ebbene nel caso di specie nessuna delle parti in nessun modo ha allegato o addotto che EM, la quale pur non prese parte alla stipula del rogito P del 25.9.1984 (cfr. ricorso principale, pag. 23), ha al più tardi a decorrere dall'8.2.2002, di del decesso del coniuge e quindi di dello scioglimento della comunione legale connesso allo scioglimento del matrimonio, impugnato con azione di annullamento il rogito P in data 25.9.1984.

In questi termini è da ritenere che l'atto di conferimento correlato alla regolarizzazione della s.d.f. in s.n.c. ha esplicito ed esplicita validamente i suoi effetti con riferimento alla quota di 1/2 che C, in regime di comunione legale con la moglie, ebbe ad acquistare con l'atto per notar M del 21.7.1983.

Ed è da reputare ulteriormente, da un canto, che EM non ha col rogito R del 23.9.2004 validamente ed efficacemente donato ai figli la quota di 1/4 (già) di sua spettanza, dall'altro, che ha errato la corte distrettuale, ancorché non già in violazione dell'art. 187 cod. civ., siccome prospetta la ricorrente incidentale, sibbene esattamente in violazione dell'art. 184 cod. civ., a riconoscere EM comproprietaria per la quota di 1/4 dei locali di via T (in virtù del principio "iura novit curia", l'erronea individuazione, da parte del ricorrente per cassazione, della norma che si assume violata, resta senza conseguenze quando alla stregua della descrizione del vizio ascritto alla sentenza impugnata possa senza equivoci identificarsi la diversa norma che viceversa è da considerarsi violata o falsamente applicata).

In accoglimento e nei limiti del motivo di ricorso incidentale la sentenza n. 5818 dei 1/30.10.2013 della corte d'appello va cassata.